

INDICE

Sezione I - Ufficio sanitario ed Assistenza sanitaria.	pag. 5
Divisione 1 - Ufficio sanitario.	» 5
» 2 - L'Ufficiale Sanitario.	» 5
» 3 - Servizio veterinario.	» 7
» 4 - Personale sanitario ed assistenza sanitaria.	» 8
Sezione II - Igiene del suolo e dell'abitato.	» 9
Divisione 5 - Igiene dell'abitato urbano.	» 9
» 6 - Igiene del suolo pubblico nell'abitato urbano.	» 14
» 7 - Igiene nell'abitato rurale.	» 15
» 8 - Igiene del suolo pubblico fuori dell'abitato urbano.	» 16
» 9 - Igiene delle acque superficiali.	» 17
» 10 - Acque potabili.	» 17
» 11 - Rifiuti domestici ed acque immonde.	» 18
» 12 - Permessi e dichiarazioni di abitabilità.	» 19
Sezione III - Igiene degli alimenti, bevande ed oggetti di uso domestico.	» 20
Divisione 13 - Generalità.	» 20
» 14 - Carni di animali da macello.	» 22
» 15 - Pesce.	» 23
» 16 - Latte.	» 23
» 17 - Latticini, uova, olii e grassi alimentari.	» 26
» 18 - Farine, paste alimentari, pane.	» 27
» 19 - Frutta, legumi, erbaggi, funghi.	» 28
» 20 - Alimenti conservati in iscatola, zucchero, glucosio, miele, dolciumi, sciroppi.	» 30
» 21 - Vino, bevande alcoliche, ghiaccio, aceto.	» 30
» 22 - Oggetti d'uso di cucina, materie coloranti per sostanze alimentari e per carte, recipienti per sostanze alimentari.	» 31

Sezione IV - Profilassi contro le malattie infettive dell'uomo e degli animali.	pag. 31
Divisione 23 - Malattie infettive dell'uomo.	» 31
» 24 - Malattie infettive degli animali.	» 33
» 25 - Lotta contro le mosche.	» 34
Sezione V - Polizia mortuaria.	» 36
Divisione 26 - Cimiteri Comunali.	» 36
» 27 - Denuncia e riconoscimento dei decessi.	» 37
» 28 - Osservazione dei cadaveri - Deposizione nei feretri.	» 37
» 29 - Trasporto dei cadaveri - Loro consegna ai cimiteri.	» 38
» 30 - Sepoltura dei cadaveri - Sistemi di sepoltura.	» 39
» 31 - Fosse e loro ornamentazione.	» 39
» 32 - Esumazioni ordinarie e straordinarie.	» 40
» 33 - Ossari.	» 41
» 34 - Orario dei cimiteri, tariffe.	» 41
Sezione VI - Disposizioni generali e penali.	» 42
Divisione 35 - Contravvenzioni e penalità.	» 42



SEZIONE I
UFFICIO SANITARIO ED ASSISTENZA SANITARIA

DIVISIONE 1^a
Ufficio Sanitario.

Art. 1.

Il Podestà provvede alla tutela della salute pubblica ed all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore. Egli si vale dell'opera dell'Ufficiale Sanitario cui è devoluta la direzione dei servizi municipali attinenti all'igiene e sanità pubblica, e del Veterinario Comunale per la parte di sua specifica competenza.

Art. 2.

Il Podestà, oltre alla facoltà di emettere provvedimenti contingenti ed urgenti in materie d'igiene e polizia sanitaria (art. 153 T. U., Legge Comunale e Provinciale ^{3 maggio 1934 N. 323} 4 febbraio 1915, n. 148), potrà procedere a mezzo dell'Ufficiale Sanitario alle ispezioni e visite occorrenti in luoghi pubblici e privati, prendendo i provvedimenti atti a togliere inconvenienti e cause danneggianti la pubblica igiene e ciò su proposta e parere dell'Ufficiale Sanitario.

DIVISIONE 2^a
L'Ufficiale Sanitario.

Art. 3.

E' compito dell'Ufficiale Sanitario: a) vigilare sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune e tenerne informato il Medico Provinciale; b) denunciare al Medico Provinciale ed al Podestà quanto possa richiedere speciale e straordinario provvedimento, nonchè le trasgressioni alle

leggi e regolamenti in vigore in materia d'igiene; c) vigilare sull'esecuzione ed applicazione del presente regolamento e della vigente legislazione; d) assistere il Podestà nella vigilanza igienica e nell'esecuzione di provvedimenti ordinati dall'Autorità Superiore.

Art. 4.

L'Ufficiale Sanitario è quindi il capo dei servizi d'igiene che egli sorveglia e dirige, coadiuvato dagli agenti municipali.

Art. 5.

L'Ufficiale Sanitario compie ed ordina ispezioni su tutto quanto può avere rapporto con l'igiene e la pubblica sanità e specialmente:

- a) sulle condizioni di pulizia delle piazze, strade, porte, androni, scale e cortili delle case;
- b) sul deflusso delle acque di qualunque natura;
- c) sulle industrie agricole, fabbriche ed altre industrie che possono inquinare o viziare l'aria o l'acqua;
- d) sulla raccolta e distribuzione al pubblico del latte, nonchè sulle industrie casearie;
- e) sugli alberghi, sugli spacci di qualunque natura, sui negozi di sostanze alimentari e bevande e sui mercati;
- f) sulle fontane, pozzi, condutture pubbliche e private d'acque potabili;
- g) sullo stato igienico delle case di vecchia e nuova costruzione, sugli edifici pubblici e collettivi come alberghi, pensioni, asili, ecc.;
- h) sulle fabbriche, depositi e mercati di bevande, alimentari ed oggetti di uso personale e domestico;
- i) sulle scuole ed asili.

Art. 6.

Alle ispezioni predette l'Ufficiale Sanitario potrà procedere ai sensi dell'art. 73 del Regolamento approvato con R. D. 3 febbraio 1901, numero 45, prelevando eventualmente campioni per le analisi con le modalità stabilite dagli art. 12, 13, 14 del R. D. 6 luglio 1890, n. 7042 e dall'art. 75 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 e dalle successive leggi e disposizioni governative. Le analisi verranno eseguite dai competenti Laboratori Provinciali per i necessari accertamenti, in base ai quali verranno presi gli opportuni provvedimenti.

Art. 7.

Per tutto il rimanente le attribuzioni dell'Ufficiale Sanitario sono quelle stesse contemplate dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore.

DIVISIONE 3^a

Servizio Veterinario.

Art. 8.

Alla vigilanza sanitaria zoiatrica il Podestà provvede a mezzo del Veterinario Comunale.

Art. 9.

Questi, mentre terrà stretto contatto con l'Ufficiale Sanitario, dovrà ottemperare agli obblighi specificati dell'art. 63 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, dal Regolamento di Polizia Veterinaria 10 maggio 1914, n. 533, e dagli altri regolamenti vigenti o emanandi specialmente per quanto riguarda le condizioni sanitarie del bestiame, le malattie infettive di questo, le cause di morte degli animali per determinare l'uso o la distruzione delle loro carni, l'igiene degli animali destinati alla produzione del latte, la visita degli animali da macello e dei locali adibiti alla macellazione e lavorazione nonchè delle carni macellate, insaccate o comunque preparate.

Art. 10.

Ogni caso di morte di animali bovini, equini, suini, ovini o caprini avvenuto nel territorio del Comune dovrà, a cura del proprietario o custode, essere denunciato al Podestà ed al Veterinario Comunale per i necessari provvedimenti. Tale obbligo è esteso a tutti i Veterinari che abbiano prestato le loro cure o che siano in altro modo a conoscenza del caso.

Art. 11.

Fino a che il Veterinario Comunale non abbia dati gli ordini necessari, l'animale morto non può essere rimosso. Potrà essere posto sotto sequestro fino a che non sia stata accertata la causa della morte.

Art. 12.

I proprietari di mandre o greggi o gruppi di animali che entrano nel territorio del Comune, debbono farne dichiarazione al Veterinario comunale per gli accertamenti sanitari occorrenti. Tale obbligo si estende ai proprietari dei locali in cui gli animali debbono essere ricoverati.

DIVISIONE 4^a

Personale sanitario ed assistenza sanitaria.

Art. 13.

Il personale sanitario comunale è costituito:

- a) da un medico condotto con funzioni di Ufficiale Sanitario;
- b) da un Veterinario Comunale;
- c) da una levatrice condotta.

Detti sanitari risiederanno nel capoluogo. I loro obblighi ed i loro diritti sono stabiliti dagli appositi capitoli approvati dalla superiore Autorità.

Art. 14.

Col personale di cui all'art. precedente il Comune provvede alla cura gratuita medico-chirurgica, all'assistenza zoiatrica ed alla assistenza ostetrica gratuita per le persone e proprietari di bestiame poveri iscritti nell'elenco da compilarsi ogni anno, entro il 15 dicembre, secondo le norme vigenti, ed alla assistenza sanitaria, veterinaria ed ostetrica a pagamento per il rimanente della popolazione del Comune.

Art. 15.

Il Comune provvede gratuitamente alla somministrazione dei medicinali, del materiale di medicazione, di presidi ortopedici, al ricovero negli ospedali, nei manicomi, alla maternità, ecc., alle cure specialistiche dei poveri regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, sempre però dietro ordinazione o richiesta del medico condotto.

Art. 16.

I medici, i veterinari, le levatrici, i farmacisti, i dentisti, gli ^{addeuati}infermieri e le infermiere che hanno regolarmente superato l'esame di Stato,

gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie

i quali ~~non~~ ^{loro} intendano esercitare ^{o le arti} la professione nel territorio del Comune in modo abituale, dovranno far registrare il diploma ^{o la licenza} all'Ufficio Comunale entro un mese dal giorno in cui avranno presa residenza, e dimostrare di essere ~~regolarmente~~ ^{coloro} iscritti nel rispettivo ordine provinciale. Lo stesso obbligo incombe ^{coloro} ai citati sanitari che ~~da fuori del territorio~~ ^{de obbedire veterinari, farmacisti} si rechino nel Comune, non per i casi contingenti e speciali ma per esercitarvi normalmente la loro professione, e pure a ^{coloro} quelli che intendono esercitare anche solo temporaneamente nel Comune. Il Comune terrà un registro speciale con la firma dei singoli sanitari, ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

Per tutto ciò che si riferisce alla vigilanza sulle professioni sanitarie e le relative arti ausiliarie, si fa richiamo alle disposizioni di cui:

nel T.U. delle Leggi Sanitarie I-8-1907 n° 636;

Nel Reg.to Gen.le Sanitario 3-2-1901 n° 45 nella Legge 23 Giugno 1927 n° 1264 sulle arti ausiliarie delle professioni Sanitarie.

Nel Reg.to 31-5-1928 n° 1334 per l'esecuzione della Legge sulle arti ausiliarie suddette;

Nella Legge 6-5-1928 n° 1074 sull'esercizio abusivo delle professioni sanitarie

Commissione Igienico-Edilizia di cui agli art. 3, 4, 5, 10 del Regolamento Comunale di Edilizia, accorderà, se del caso, il permesso richiesto e farà note le eventuali modifiche da apportarsi ai progetti presentati.

Art. 18.

Della Commissione Igienico-Edilizia di cui all'art. precedente, farà parte di diritto l'Ufficiale Sanitario, al quale inoltre incombe l'obbligo della sorveglianza dei lavori per assicurarsi che siano rispettate le volute condizioni igieniche.

Art. 19.

L'altezza degli edifici costruiti sul ciglio stradale, siano essi fabbricati nuovi o rialzati, non potrà superare di una volta e mezza la larghezza della strada pubblica su cui prospettano. Tale altezza può sempre raggiungere i metri 7, ma non può sorpassare il limite di metri 22.

Tale disposizione vale anche per gli edifici prospicienti piazze pubbliche qualunque sia l'ampiezza di esse.

I cortili interni dovranno avere un'ampiezza almeno uguale ad un quinto della superficie delle facciate dei muri che li limitano. Il lato minore dei cortili interni non potrà mai essere inferiore a metri 6 e l'area di questi non potrà mai essere inferiore ad un terzo dell'area totale.

Tali norme valgono anche per i cortili esistenti nell'agglomerato di due o più case; ed a costituire i rapporti sopra detti possono essere sommate le superfici a cortile e la superficie coperta da dette case confinanti quando intervenga un accordo fra i proprietari. I muri divisorii da costruirsi eventualmente fra tali cortili non potranno superare l'altezza di metri tre. I cortili ed i giardini aperti verso la pubblica via dovranno essere limitati da un muro o da una cancellata. Tale chiusura dovrà avere l'altezza di almeno metri tre.

Nelle località in cui le condizioni topografiche particolari del terreno destinato alla fabbricazione non rendono possibile l'applicazione di queste norme, sia per ristrettezza, per configurazione, per forte pendenza del suolo, come per altre cause giustificate, saranno consentite deroghe nel senso che potrà venire permessa una riduzione delle ampiezze dei cortili sopra specificate, da farsi però nella misura minore possibile, previo parere favorevole, motivato ed insindacabile, della Commissione Edilizia e dell'Ufficiale Sanitario.

I cortili, le aree libere del suolo fabbricabile, le vie private, gli spazi fra le case, ecc. dovranno essere sistemati in modo da permettere il pronto scolo delle acque.

Gli edifici che vengono costruiti fra due strade ad angolo dovranno raggiungere l'altezza corrispondente alla larghezza media delle due vie.

Quando il tratto della via corrispondente alla fronte di una casa non sia di larghezza uniforme, si considera come larghezza della via la media delle diverse larghezze del tratto sopra accennato.

Le intercapedini fra casa e casa sono soggette alle medesime disposizioni stabilite per esse. La larghezza delle intercapedini non potrà mai essere inferiore ai metri 3 (art. 571 C. C.) e quando non raggiungeranno tale larghezza, dovranno essere chiuse da mura alte almeno metri 2,50, con cancello e potranno essere aperte al pubblico transito a meno che non intervenga speciale divieto dell'Autorità comunale.

Art. 20.

Gli spazi fra casa e casa, i cortili interni, le vie private debbono essere tenuti accuratamente puliti e sgombri da letame ed altre immondizie e devono essere provvisti di conveniente scolo per le acque meteoriche, nel quale non si potranno immettere o gettare acque o materiali di rifiuto delle case.

Art. 21.

I cortili interni comuni a più famiglie dovranno essere sempre tenuti liberi da ogni ingombro anche provvisorio come cataste di legname, fascine, materiali murari, ecc. che in qualunque modo ne riduca od occupi l'area scoperta. In essi non sarà permesso tenere, allo stato libero, animali da allevamento di qualsiasi genere (volatili, conigli, ecc.), nè un numero eccessivo di gatti e di cani.

Art. 22.

La battitura di panni, tappeti, stracci, indumenti, ecc. è tollerata, verso le vie e piazze pubbliche, fino alle ore 8 nei mesi da maggio a settembre compresi, e fino alle 9 negli altri.

Art. 23.

Non è permesso il gettito di nuove fondazioni di edifici in un terreno che abbia servito come deposito di immondizie, letame od altro materiale putrido od insalubre. Tale terreno deve essere rimesso preventivamente in condizioni di perfetta igiene.

Art. 24.

Il pavimento di ogni locale abitabile, al piano terreno, non cantinato, dovrà essere isolato dal passaggio dell'umidità del suolo a mezzo di vespai ventilati di almeno 50 centimetri di altezza.

Art. 25.

Qualunque piano di una casa non potrà essere di altezza minore di m. 3. I soppalchi saranno permessi solo in locali aventi aria e luce dalla via o dal cortile ed un'altezza non inferiore a m. 5.

Art. 26.

Ogni ambiente che debba servire di abitazione deve avere almeno una finestra che si apra immediatamente all'aria libera.

Art. 27.

Nessun locale che sia in tutto od in parte dentro terra potrà servire di abitazione permanente, salvo il disposto degli art. 59 e 60 delle Istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896.

Art. 28.

E' vietato costruire od adibire ad uso di abitazione permanente, sia diurna che notturna, di persone, locali con pianta inferiore ai mq. 8 ed una cubatura inferiore ai mc. 25.

Art. 29.

I locali che venissero destinati ad uso albergo, alloggio o ricovero anche temporaneo di persone, devono essere preventivamente visitati dall'Ufficiale Sanitario, su proposta favorevole del quale verrà rilasciato dal Podestà il relativo permesso.

Tali locali devono avere una cubatura di almeno mc. 25. essere muniti di finestre in numero proporzionale alla loro ampiezza, avere i muri immuni da umidità ed essere in condizioni ottime di pulizia, con pavimenti facilmente lavabili e con dotazione del necessario per la pulizia personale degli alloggiati. Almeno ad ogni piano deve esservi una latrina.

Art. 30.

L'Ufficiale Sanitario ha facoltà di visita dei locali di cui all'articolo precedente, per accertarsi in ogni tempo della loro salubrità ed igiene.

Art. 31.

Nella costruzione di nuovi edifici e nel riattamento di edifici esistenti non si possono impiegare materiali di demolizione di vecchi pavimenti o di vecchie pareti salnitrate, come pure terra proveniente da luoghi malsani o, in genere, materiali non ben puliti od igroscopici.

Art. 32.

Ogni fabbricato adibito ad abitazione dovrà essere munito di latrine in numero sufficiente. Gli spacci di bevande alcoliche devono pure essere muniti di latrina ed orinatoio al servizio dei frequentatori.

Art. 33.

Le latrine devono essere costruite tutte in muratura, con pavimento e pareti (fino a m. 1,50) di materiale impermeabile a superficie liscia e lavabile. La loro parete divisoria con altro locale deve avere uno spessore di almeno cm. 15 e deve essere costruita in muratura. Non dovranno aprirsi direttamente in cucine, locali di abitazione, negozi, depositi di qualsiasi genere. Le latrine, nelle case di nuova costruzione, oltre alle regole costruttive suddette, dovranno rispondere alle condizioni di ricevere aria direttamente dall'esterno con un'apertura di almeno m² 0,50.

Art. 34.

Come ubicazione, le latrine dovranno essere situate nell'interno delle case o verso i cortili interni ma non dovranno mai sporgere sulle facciate e fronti degli edifici verso le vie e le piazze sia pubbliche che private.

Art. 35.

Le latrine dovranno essere tenute rigorosamente pulite. Quelle in comune, lo saranno sotto la responsabilità del proprietario o conduttore dello stabile.

Art. 36.

Le stalle non potranno avere comunicazione interna diretta con locali adibiti ad uso di abitazione, anche temporanea. Il muro di divisione non sarà inferiore ai cm. 25 di spessore e sarà costruito con mattoni e cemento, *od in muratura di fittame e rivesto di calce*

Art. 37.

Per le nuove costruzioni o per adattamenti successivi, le stalle saranno intonacate in cemento fino a m. 2 di altezza e per il rimanente saranno intonacate a calce con soffitto in muratura ed impermeabile e possederanno le apposite canne di ventilazione ed un corridoio di servizio. Il pavimento sarà costruito con adatti materiali impermeabili e munito di opportuni scoli a chiusura idraulica.

Sempre per le nuove costruzioni, le stalle non potranno avere aperture nelle stesse facciate ove si aprono le finestre delle abitazioni, a distanza inferiore ai m. 3 in linea orizzontale. (Regolamento 14 aprile 1927, N. 540, Art. 45).

Indistintamente tutte le stalle, siano di vecchia o nuova costruzione, dovranno essere tinteggiate in colore bleu oltremare allo scopo di tenere lontane le mosche.

Art. 38.

Le stalle di nuova costruzione devono avere una cubatura di mc. 30 almeno per ogni capo grosso di bestiame e di mc. 15 per ogni capo piccolo, con altezza minima di m. 3,50.

Art. 39.

Le stalle e scuderie di nuova costruzione saranno situate in modo da distare almeno 10 metri da ogni pozzo o sorgente d'acqua potabile e da locali di vendita o deposito di sostanze alimentari o bevande.

Art. 40.

Nelle stalle e scuderie delle case situate nel concentrico dell'abitato sarà concesso solamente di tenere animali equini e bovini, esclusi in modo assoluto i suini e le altre specie.

Art. 41.

Le scuderie, le stalle ed il bestiame dovranno sempre essere tenuti con la massima pulizia.

DIVISIONE 6^a

Igiene del suolo pubblico nell'abitato urbano.

Art. 42.

Le strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico saranno provveduti di scolo coperto delle acque meteoriche.

Art. 43.

La pulizia delle strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico nell'aggregato urbano è di pertinenza dell'Autorità Comunale che vi provvede con mezzi propri nel modo che riterrà più opportuno.

Art. 44.

E' vietato gettare nelle strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico, immondizie di qualunque natura. E' vietato soddisfare nei luoghi stessi ad occorrenze corporali.

Art. 45.

La chiusura, anche provvisoria delle finestre delle stalle, scuderie, cantine, magazzini, ecc., verso il suolo pubblico o verso le vie private di transito, non potrà essere fatta con concime, paglia, malta, ecc., ma dovrà essere eseguita con regolari imposte di legno o di ferro.

DIVISIONE 7^a

Igiene dell'abitato rurale.

Art. 46.

Per ogni costruzione o ricostruzione, anche parziale, di una casa rurale, deve ottenersi il nulla osta della Commissione Edilizia Comunale ed il permesso del Podestà.

Art. 47.

Le condizioni igieniche del terreno scelto per la costruzione di un fabbricato rurale devono essere ottime, a giudizio della Commissione Edilizia Comunale. Il piano di costruzione delle case deve essere sopraelevato di almeno 50 cm. dal piano della circostante campagna. I cortili, le aie, gli orti o giardini annessi alla casa rurale devono essere provvisti di scolo per evitare gli impaludamenti delle acque meteoriche.

Art. 48.

Le camere di abitazione devono avere un'altezza di almeno metri 3 e la cubatura delle camere da letto deve essere calcolata sulla base di mc. 20 per persona.

Tutti gli ambienti devono avere finestre che si aprano immediatamente verso l'esterno e quando la finestra sia unica deve misurare almeno mq. 1,50.

Art. 49.

Le case rurali riconosciute dall'Ufficiale Sanitario come pericolose dal punto di vista igienico dovranno essere migliorate secondo le prescrizioni indicate dalla Commissione Edilizia Comunale.

Art. 50.

Ogni abitazione per famiglia deve essere provveduta di un acquaio e di una latrina che saranno tenuti scrupolosamente puliti.

Art. 51.

Quando manchino le fognature municipali le materie fecali dovranno essere condotte nei pozzi neri costruiti secondo le norme di cui all'art. 62.

Art. 52.

Ogni casa deve essere provvista di acqua potabile in quantità sufficiente al numero delle persone che, presumibilmente, abiteranno la casa e riconosciuta salubre dall'Ufficiale Sanitario. In mancanza di acquedotto comunale tale provvista potrà essere fatta o con pozzi o con altri mezzi ritenuti idonei dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 53.

Le stalle, gli ovili, i porcili ed i pollai saranno possibilmente situati distanti dalle case di abitazione. Quando siano nello stesso corpo di fabbricato, non dovranno avere comunicazione diretta con locali abitati e non verranno utilizzati come abitazione permanente i locali situati al di sopra di essi se il solaio che li separa non sia impermeabile. Per le nuove costruzioni, dovranno rispondere a quanto prescrive l'art. 37.

Art. 54.

I mucchi di letame non sono permessi nei cortili delle case: saranno permessi solamente se situati in aperta campagna ed in giacitura tale da evitare ogni inquinamento di acque potabili. Le concimaie in genere debbono essere distanti almeno 10 metri da qualunque abitazione anche rurale, da pozzi o sorgenti di acque potabili, dalle strade pubbliche o private in modo da non recare pregiudizio alla salute degli abitanti e da non emanare odori nauseabondi. Per le concimaie si richiamano le disposizioni di cui al R. D. L. 1° dicembre 1930, N. 1682 e del Decreto Prefettizio 18 aprile 1932, N. 19498 nonchè quelle del Regolamento Generale per l'igiene del lavoro, 14 aprile 1927, N. 570, (art. 45).

DIVISIONE 8ª

Igiene del suolo pubblico fuori dell'abitato urbano.

Art. 55.

E' vietato qualsiasi lavoro od opera che, modificando il livello delle acque sotterranee od il deflusso di quelle superficiali, ne rendano il risultato nocivo dal lato igienico. Per ogni lavoro od opera di tale genere deve

sempre ottenersi il nulla osta scritto del Podestà, udito l'Ufficiale Sanitario. Non sono tollerate e debbono esaurirsi e prosciugarsi le acque stagnanti di qualsiasi natura.

DIVISIONE 9ª

Igiene delle acque superficiali.

Art. 56.

Ai sensi dell'art. 16 e seguenti delle Istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896 è vietato immettere nei corsi d'acqua superficiali ed attraversanti l'abitato, materiali provenienti dalle latrine, le acque domestiche di rifiuto e quelle provenienti dalle industrie quando non siano depurate. Tale divieto riguarda anche i corsi d'acqua fuori dall'abitato quando le acque di essi possano servire per usi domestici o per abbeverare animali.

DIVISIONE 10ª

Acque potabili.

Art. 57.

Le prese e le distribuzioni di acqua potabile (pozzi, fontane, pompe, ecc.) sia pubbliche che private sono soggette alla continua vigilanza dell'Ufficiale Sanitario. Esse devono essere protette in modo sicuro da ogni causa di inquinamento. Le stalle, i lavatoi, gli abbeveratoi, latrine e pozzi neri devono essere situati almeno a 10 metri di distanza da esse e non si potrà lavare biancheria od effetti a meno della stessa distanza.

Art. 58.

I pozzi devono essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili atte ad impedire infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante. La loro profondità sarà spinta fino al ritrovamento di sicura falda acquea profonda ed immune da inquinamenti.

Essi devono sempre essere chiusi alla loro bocca mediante apposita torretta in muratura munita di sportello chiudibile. L'attingimento avverrà, per quanto possibile, a mezzo di pompe, ma, ad ogni modo, con

secchio metallico e fisso alla catena. Il terreno circostante dovrà essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque di stramazzo o meteoriche.

Art. 59.

I pozzi verranno periodicamente puliti ed espurgati e qualora vengano per qualsiasi ragione abbandonati saranno riempiti con ghiaia e sabbia e livellati al suolo da ogni soprastruttura.

Art. 60.

Chiunque contamina, corrompa l'acqua di uso potabile o danneggi gli impianti relativi ad essa verrà punito ai sensi dell'art. 116 del T. U. 1° agosto 1907.

DIVISIONE 11ª

Rifiuti domestici ed acque immonde.

Art. 61.

Le acque immonde delle latrine, orinatoi, lavandini, acquai, ecc., devono essere scaricate in appositi pozzi neri i quali non possono versarsi in condotti pubblici d'acqua comune come prescrive l'art. 56.

Art. 62.

I pozzi neri non potranno costruirsi in posizione che sia coperta da un fabbricato. Devono essere distaccati di almeno cm. 50 dai muri di edifici e convenientemente isolati da questi. Disteranno almeno 10 metri da qualunque pozzo, pompa, serbatoio, acquedotto, presa d'acqua potabile.

Saranno costruiti con canna in muratura, di mattoni di prima qualità, dello spessore non minore di cm. 38, con massiciata sul fondo di muratura greggia dello spessore di cm. 45 e con vólto superiore dello spessore di cm. 25, con intonaco di cemento su tutta la superficie interna che ne assicuri la completa impermeabilità.

La forma dei nuovi pozzi sarà di pianta rettangolare con curvatura nei risvolti, o circolare, oppure ellittica: in ogni caso dovrà avere il fondo a bacino. Le bocche dei pozzi dovranno essere munite di telaio in pietra a doppio chiusino con interposto strato di creta che impedisca le esalazioni e non renda difficile la vuotatura.

Saranno di capacità proporzionata alla loro destinazione. Devono avere una profondità non superiore ai 4 metri dal livello del suolo e saranno provvisti di canna di ventilazione prolungata fin oltre il tetto e munita di mitria.

Art. 63.

I pozzi neri saranno vuotati a cura del proprietario prima del loro completo riempimento e solamente nelle ore comprese fra le 24 e le 5 nei mesi da maggio ad ottobre compresi e fra le 23 e le 6 negli altri.

Art. 64.

Le materie estratte dai pozzi neri devono essere immediatamente allontanate dall'abitato con mezzi appropriati ermeticamente chiusi, ed utilizzate a non meno di 100 metri da case abitate. L'orario dell'allontanamento è lo stesso di cui all'art. 63.

Art. 65.

E' vietato servirsi di materiale di pozzo nero per concimare od inaffiare ortaglie.

Art. 66.

Non possono accumularsi sul suolo pubblico, in vicinanza delle case abitate, materie facilmente putrescibili od esalanti odori nauseabondi o dannosi.

Art. 67.

Nell'interno dell'abitato non si potrà transitare con letame, immondizie od altre materie di rifiuto oltre le ore 6 nei mesi da maggio ad ottobre compresi ed oltre le ore 8 negli altri, e sempre con carri o recipienti atti ad evitare le esalazioni e lo spandimento sul suolo pubblico.

DIVISIONE 12ª

Permessi e dichiarazioni di abitabilità.

Art. 68.

Qualunque edificio urbano o rurale, di nuova costruzione o riparato o modificato in tutto o in parte, non potrà essere abitato, anche temporaneamente, senza la dichiarazione di abitabilità rilasciata dal Podestà

su conforme parere scritto dell'Ufficiale Sanitario, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901, N. 45, e dell'articolo 138 delle Istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896 e degli art. 69 e 70 del T. U. 1° agosto 1907.

Art. 69.

L'Ufficiale Sanitario deve eseguire regolari ispezioni alle case abitate di qualunque genere o destinazione per gli opportuni accertamenti igienico-sanitari, in ispecial modo poi quando si verificano casi di malattie infettive. Il Podestà, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, promuoverà dai proprietari i provvedimenti necessari ad eliminare le eventuali cause antigieniche riscontrate.

Art. 70.

Il Podestà potrà dichiarare inabitabile, in tutto o in parte, un'abitazione ed ordinarne la chiusura ai sensi degli art. 99 e 100 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901, N. 45, e dell'art. 71 del T. U. 1° agosto 1907.

Art. 71.

L'Ufficiale Sanitario inoltre eseguirà frequenti ispezioni alle scuole pubbliche e private, nei pubblici esercizi di ogni tipo e natura per accertarsi delle condizioni igieniche di essi e ne riferirà al Podestà il quale provvederà come è detto all'art. 70.

X

SEZIONE III
**IGIENE DEGLI ALIMENTI, DELLE BEVANDE
 E DEGLI OGGETTI DI USO DOMESTICO**

DIVISIONE 13^a

Generalità.

Art. 72.

Sono sottoposti alla sorveglianza dell'Autorità Comunale tutti gli spacci aperti al pubblico, i depositi, magazzini ed esercizi nei quali si fabbricano, si tengono e si vendono alimenti e bevande.

Art. 73.

Chiunque intenda dedicarsi alla fabbricazione od alla vendita di alimenti o bevande deve munirsi del preventivo permesso del Podestà, permesso che sarà rilasciato solamente su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, sentita la Commissione Comunale per la disciplina del Commercio.

L'Ufficiale Sanitario si assicurerà che i locali corrispondano alle condizioni igieniche volute dalle leggi e disposizioni in vigore nonchè dal presente Regolamento.

Art. 74.

Sono proibiti il deposito, la vendita e la somministrazione a scopo di compenso ai dipendenti, di qualsiasi materia alimentare (cibo o bevanda) che sia riconosciuta guasta, infetta od adulterata.

Nella preparazione degli alimenti e delle bevande è vietato l'uso dell'acqua contaminata o comunque non potabile e l'uso di recipienti non adatti per cattiva stagnatura od altro.

Art. 75.

Un prodotto che sia venduto con modifiche ai propri componenti normali, alla natura, sostanza, qualità nutrienti, ecc., si considererà come adulterato. Ne sarà permessa la vendita alla sola condizione che con scritte evidenti il compratore ne sia preventivamente edotto. Ne sarà vietata la vendita e si procederà al sequestro ed alla distruzione se il prodotto sarà stato trattato, anche solo per la sua conservazione, con sostanze nocive, corrosive o medicamentose.

Art. 76.

Coloro che sono affetti da malattie infettive o diffusive non possono essere addetti alla fabbricazione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari e di bevande.

Art. 77.

I locali addetti alla fabbricazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e bevande non possono in alcun modo, per qualsiasi ragione e per qualsiasi tempo, essere adibiti ad uso di abitazione o domestico.

X

DIVISIONE 14^a
Carne di animali da macello.

Art. 78.

La macellazione degli animali destinati al pubblico consumo deve avvenire, in mancanza del pubblico macello, in locale apposito, approvato dall'Autorità Comunale su conforme parere del Veterinario Comunale e che risponda alle condizioni stabilite dal R. Decreto 20 dicembre 1928, N. 3298, art. 3.

I privati possono ottenere il permesso di macellare a domicilio animali destinati al loro consumo di famiglia.

Tutti gli animali da macello devono essere visitati prima della macellazione, nonchè subito dopo l'apertura, dal Veterinario Comunale.

I macellai dovranno attenersi all'orario prestabilito per le macellazioni. I privati dovranno avvertire il Veterinario 24 ore prima della macellazione.

Art. 79.

A riprova della visita veterinaria le carni degli animali ammessi al regolare consumo verranno contrassegnate col bollo sanitario del Comune.

Art. 80.

Due sono le classifiche delle carni:

- a) Carni sane;
- b) Carni di bassa macelleria.

Alla ~~prima classe~~ ^{carne sane} sono assegnate le carni di animali sani e quindi considerate normali. Alla bassa macelleria saranno assegnate le carni di animali di cui agli art. da 20 a 28 del citato R. D. 20 dicembre 1928, N. 3298.

Art. 81.

In uno stesso spaccio non potranno essere vendute le carni classificate di bassa macelleria insieme a quelle sane.

Art. 82.

Chiunque vuole aprire uno spaccio di carni macellate deve farne domanda al Podestà il quale, sentita la Commissione Comunale per la

disciplina del Commercio, concederà l'autorizzazione quando il Veterinario Comunale si sarà accertato dell'esistenza dei requisiti igienici voluti dall'art. 29 del R. D. 20 dicembre 1928, N. 3298.

Art. 83.

Nei mattatoi pubblici e privati e negli spacci di carni macellate sarà osservata la più scrupolosa nettezza dei locali, banchi ed attrezzi e le carni saranno tenute coperte e protette dagli insetti in genere e dalle mosche, secondo il disposto dal Decreto del Capo del Governo in data 20 maggio 1928.

Art. 84.

Per i laboratori di carni insaccate, in scatola e per le penali in materia di carni macellate in genere, nonchè per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento si fa richiamo al più volte citato R. Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, ed al R. D. 26 settembre 1930, n. 1458.

DIVISIONE 15^a

Pesce.

Art. 85.

Saranno sequestrati e distrutti i pesci o simili che presentano segni di decomposizione anche incipiente, quelli pescati in acque pantanose o macerati da canapa o durante la fregola. I recipienti dove il merluzzo è posto all'ammollo devono essere di marmo o di vetro o di porcellana o comunque impermeabili. L'acqua usata deve essere potabile e frequentemente rinnovata.

DIVISIONE 16^a

Latte.

Art. 86.

Chiunque intenda produrre latte destinato al consumo diretto deve farne domanda al Podestà, il quale, fatte eseguire le opportune ispezioni da parte dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario Comunale, ciascuno per la parte di propria competenza e dietro relazione scritta di essi, rilascia l'autorizzazione richiesta.

Art. 87.

I locali da adibirsi a vaccheria per gli scopi di cui al precedente articolo devono essere in particolari condizioni di pulizia, ampiezza e manutenzione stabilite dagli art. 2, 3, 4, 5 della legge 9 maggio 1929, n. 994. L'Ufficiale Sanitario ed il Veterinario Comunale sono incaricati dell'accertamento e della vigilanza sulle condizioni stesse.

Art. 88.

Gli animali lattiferi devono essere preventivamente sottoposti ad approvazione del Veterinario il quale provvederà a contrassegnare gli animali stessi per la loro identificazione. Il Veterinario è incaricato della vigilanza sugli animali lattiferi, sulla loro nutrizione e sul loro stato di salute, come è stabilito dagli art. 6 e 10 della citata legge 9 maggio 1929, n. 994.

Art. 89.

Il personale addetto agli animali lattiferi, alle vaccherie, alle latterie, ai centri di raccolta e distribuzione, deve essere visitato ed approvato dall'Ufficiale Sanitario il quale provvederà alla vaccinazione antitiflica, obbligatoria, e rilascerà apposito certificato.

L'Ufficiale Sanitario è incaricato della regolare ed assidua vigilanza sullo stato di salute del personale di cui sopra (art. 11 a 14 legge 9 maggio 1929, n. 994).

Art. 90.

Il latte messo in commercio deve essere genuino ed integro, avere un peso specifico fra 1,029 ed 1,034 a 15° C., grasso in quantità uguale o superiore al 3,5 %, residuo secco magro non inferiore al 9 %.

Art. 91.

L'operazione della mungitura deve essere eseguita nelle più scrupolose condizioni di nettezza, sia da parte dell'animale (che dovrà essere lavato nelle mammelle e nei capezzoli ed avrà la coda convenientemente fissata), sia da parte del mungitore che si laverà accuratamente gli avambracci e le mani ed indosserà apposita vestaglia chiara e lavabile. Le donne inoltre porteranno apposita cuffia che raccoglierà i capelli.

Art. 92.

Subito dopo la mungitura il latte deve essere filtrato e refrigerato, sia pure semplicemente con apparecchi ad acqua. Tali operazioni possono essere fatte anche presso impianti privati (raccoglitori) pure essi sottoposti a quanto prescritto dall'art. 89, sempre quando però il latte possa esservi trasportato entro due ore dalla mungitura nei mesi da maggio a settembre compresi ed entro quattro ore negli altri.

Art. 93.

I recipienti per la mungitura, la raccolta, il trasporto ed il commercio del latte debbono essere riconosciuti idonei dall'Autorità Comunale. La loro pulizia deve essere mantenuta perfetta e non possono nè devono servire per altro uso. La loro lavatura deve essere eseguita prima con acqua potabile, poi con soluzione calda di soda al 3 % o con latte di calce (una parte di calce spenta in quattro parti d'acqua) ed infine con acqua bollente.

Art. 94.

I bidoni per il trasporto del latte devono essere metallici, con chiusura ermetica a cerniere di gomma e portare una targa inamovibile di metallo, con indicazione della capacità e col nome, cognome e paternità del produttore e luogo di provenienza.

Art. 95.

I veicoli destinati al trasporto del latte nei bidoni di cui all'articolo precedente devono essere esclusivamente destinati a tale uso, convenientemente difesi dai raggi del sole ma con libera circolazione d'aria.

Art. 96.

Le rivendite di latte devono essere sottoposte a preventiva visita ed approvazione da parte dell'Ufficiale Sanitario che si assicurerà che siano rispettate le condizioni volute dagli art. 22, 23, 24, 25, 26 della più volte citata legge 9 maggio 1929, n. 994. In base all'approvazione data dall'Ufficiale Sanitario il Podestà potrà concedere l'autorizzazione all'esercizio.

Art. 97.

La produzione ed il commercio del latte che possa essere consumato « crudo », sono disciplinati da speciali norme contenute nel Titolo VII della legge 9 maggio 1929, n. 994.

Art. 98.

Per il latte di capra, di asina e di pecora e per il latte reintegrato o scremato destinati al consumo diretto, per la produzione e commercio delle preparazioni latte speciali (come latte condensato, in polvere, ecc.) vigono le disposizioni contenute nel titolo VIII della legge 9 maggio 1929, numero 994.

Art. 99.

In tutti i locali in cui si produce, si manipola e si fa commercio di latte deve organizzarsi la lotta contro le mosche, ai sensi della legge 29 marzo 1928, n. 858.

DIVISIONE 17^a

Latticini, uova, olii e grassi alimentari.

Art. 100.

E' vietata la vendita di latticini (burro, formaggi, ecc.) preparati con latte che non risponda appieno alle condizioni stabilite per quello destinato alla vendita per il consumo diretto, oppure che contengano surrogati o materie estranee al latte stesso. Essi potranno essere venduti alla sola condizione che portino in modo vibilissimo la designazione delle sostanze in essi contenute.

Art. 101.

E' vietata la vendita di uova guaste, colorate con sostanze nocive o che galleggino in una soluzione di sale da cucina (NaCl) al 7 %. Se le uova sono conservate devono vendersi con la indicazione del mezzo di conservazione.

Art. 102.

Gli olii e grassi alimentari posti in vendita saranno identificati da scritte apposte in modo visibile oltre che sui recipienti anche all'esterno dei locali di vendita, portanti l'indicazione adatta alla loro perfetta identificazione.

Non è consentita la vendita di olii alimentari miscelati.

DIVISIONE 18^a

Farine, paste alimentari e pane.

Art. 103.

E' vietata la vendita delle farine ottenute con cereali non in perfette condizioni di maturazione, secchezza e purezza, immuni da parassiti e comunque alterate e guaste. Se tali farine sono destinate all'alimentazione di animali questa condizione deve essere chiaramente indicata con apposito cartello.

Art. 104.

I locali per panificio devono essere tenuti scrupolosamente puliti, non devono servire per abitazione o altro uso domestico, non dovranno contenere sostanze capaci di comunicare al pane ed alle farine odori disgustosi, non saranno in comunicazione con latrine, orinatoi, stalle da cui disteranno almeno 10 metri.

Art. 105.

I locali adibiti a vendita di pane devono possedere gli stessi requisiti igienici di cui al precedente articolo. Alla vendita, come del resto è stabilito anche dall'art. 75, non potranno essere adibite persone affette da malattie contagiose od infettive. Il pane esposto non potrà essere toccato e scelto dal pubblico che ne sarà avvertito con apposito cartello.

Art. 106.

Nella fabbricazione del pane sarà impiegata farina di buona qualità, lievito ben conservato ed acqua potabile. E' vietata la mescolanza con sostanze eterogenee anche se non nocive.

Art. 107.

Alla fabbricazione del pane non possono essere adibite le persone di cui agli art. 76 e 105.

Per quanto riguarda il disciplinamento dei tipi di farine e di pane si fa richiamo alla legge 17 marzo 1932, n. 368 e relativo regolamento approvato con R. D. 23 giugno 1932, n. 204.

Il trasporto del pane dai panifici ai locali di vendita o destinazione dovrà avvenire con casse o ceste pulite e coperte.

Art. 108.

Le norme igieniche stabilite per la fabbricazione, manipolazione e vendita del pane valgono anche per le paste alimentari.

DIVISIONE 19^a

Frutta, legumi, erbaggi, funghi.

Art. 109.

E' vietata la vendita di frutta immature e sudicie, dei legumi ed erbaggi freschi troppo maturi od appassiti o comunque alterati o parassitati.

Art. 110.

E' vietata la lavatura degli erbaggi e delle verdure con acque esposte ad inquinamento ed è pure vietato in modo assoluto l'inaffiamento degli ortaggi con materiali di pozzo nero e con acque, per qualsiasi ragione, da ritenersi immonde.

Art. 111.

I funghi vecchi, corrosi e guasti devono essere esclusi dalla vendita. I funghi secchi, mescolati col porcino non possono venderli.

Sono altresì esclusi dalla vendita i funghi non contenuti nel seguente elenco :

Nome scientifico :	Volgare :
<i>Boletus edulis</i> . Fries	Bolè castagneul o caplet
<i>Boletus esculentus</i> . Persoon	Bolè porcino o porchin
<i>Boletus bovinus</i> . Linneo	Funs caleng e duret
<i>Boletus fragrans</i> . Vitt.	Bolè bastard
<i>Boletus odorant</i>	Funs codogn
<i>Boletus scaber</i> . Fries	Crava, cravetta, cravetta grisa e gambetta
<i>Gyronorus scaber</i> . Quélet	
<i>Amanita cesarea</i> . Quélet	Bolè real o ariai
<i>Agaricus cesareus</i> . Scopoli	Funs coch o coccolo, borej
<i>Agaricus aurantius</i> . Buillard	
<i>Pratella campestris</i> . Gillet	Funs di prà
<i>Agaricus campester</i> . Fries	Prandareul
<i>Psalliota campestris</i> . Quélet	Prareul
<i>Tricholoma Georgii</i> . Quélet	Lardet
<i>Agaricus mcuceron</i> . Buillard	Prugneul
<i>Agaricus Georgii</i> . Fries	Spinareul

Armillaria mellea. Quélet
Agaricus melleus. Vahl.
Agaricus annularius. Buillard
Armillariella mellea. Kaesten
Agaricus deliciosus. Linneo
Lactarius deliciosus. Fries
Cantharellus cibarius. Fries
Cantharellus edulis. Persoon
Agaricus cantharellus. Linneo
Armillaria caligata. Fries
Agaricus neomartes. Del.
Agaricus caligatus. Viviani
Fistulina hepatica. Fries
Fistulina buglossoides. Buillard
Boletus hepaticus. Schaeffer
Clavaria coralloides. Buillard
Clavaria aurea. Fries e Schaeffer

Hydnum Erinaceus. Buillard e Fries
Dryodon Erinaceus. Quélet
Lycoperdon bovista. Persoon e Linneo
Lycoperdon coelatum. Buillard
Utraria coelata. Quélet
Morchella esculenta var. *rotunda*. Persoon
Morchella rotunda. Boudier
Mitrophora hybrida. Boudier.
Morchella semilibera. Decad.
Morchella hybrida. Soverby
Morchella rimosipes. Decand.
Helvella esculenta. Persoon.
Gyromitra esculenta. Fries
Physomitra esculenta. Boudier
Tuber magnatum. Pico
Tuber griseum. Persoon
Tuber melanosporum. Vittadini
Tuber cibarium. Corda
Tuber nigrum. Fries
Tuber brumale. Vittadini
Tuber aestivum. Vittadini
Tuber nigrum. Allioni
Tuber cibarium. Sowerby
Tuber albidum. Fries
Tuber borchii. Vittadini
Tuber albidum. Pico
Balsamia vulgaris. Vittadini

Ciodin
 Famiole, gabbarin
 Funs di sales e di moré

Lapacendro
 Terron ross
 Galet, galinas, gallitole
 Gallitore, garitole
 Funs giaun
 Causetta d'Nissa

Lenghe, lenghe d'erbo
 Lenghe d'boeu, d'castagna
 Lingue
 Ditola, funset, didinne
 Maninne, manitte, morille
 Robsinne, squitte
 Barbin, spisset
 Risson
 Loffa d'luv
 Pet d'luv
 Vescia
 Pongole, spingole

Spongiole, spugnole
 Pungola cita
 Pissacan

Pungola bastarda
 Pungola fausa
 Fratin
 Trifolia bianca
 Trifolia d'Piemont
 Trifolia neira
 Trifolia agostenga

Trifolia neira d'invern
 Trifolia d'està
 Trifolia nostral

Trifolia bianchetta

{ Trifolia peivrina
 { Trifolia russa

DIVISIONE 20^a**Alimenti conservati in iscatola,
zucchero, glucosio, miele, dolciumi, sciroppi.**

Art. 112.

Devono ritenersi alterate e guaste le conserve in scatola metallica chiusa il cui involucri sia rigonfio.

Art. 113.

E' vietata la vendita dello zucchero sofisticato con glucosio, saccarina od altre sostanze, del miele alterato o misto con acqua, glucosio, melassa, destrina, saccarina.

Art. 114.

E' vietata la vendita di confetti, marmellate, dolciumi in genere, quando siano colorati o profumati con sostanze nocive e quando contengano sostanze tossiche od impure.

E' vietata la vendita di sciroppi artificiali.

DIVISIONE 21^a**Vino, bevande alcoliche, ghiaccio, aceto.**

Art. 115.

La preparazione allo scopo di vendita ed il commercio dei vini e vinelli e dell'aceto, sono disciplinati dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 116.

Nel vino è vietata l'aggiunta di qualunque materia colorante. L'Ufficiale Sanitario ha l'obbligo della vigilanza sulla vendita del vino, vinello ed aceto, in tutti gli spacci all'ingrosso ed al minuto del Comune. E' vietata pertanto la vendita girovaga di tali bevande.

Art. 117.

I locali adibiti ad uso vendita bevande alcoliche devono rispondere alle condizioni igieniche necessarie, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, il quale darà il suo parere scritto sulle domande di apertura, trasferimento, trasformazione o subingresso dei locali medesimi.

Art. 118.

Il ghiaccio che deve servire all'uso interno alimentare o per la conservazione delle carni, deve essere fabbricato artificialmente con acqua riconosciuta potabile ed in locali e con macchinario perfettamente idonei. Per la conservazione delle carni potrà farsi uso del ghiaccio naturale qualora la costruzione della ghiacciaia consenta il refrigeramento delle carni senza venirne in alcun modo a contatto.

DIVISIONE 22^a**Oggetti d'uso di cucina
materie coloranti per sostanze alimentari e per carte
recipienti per sostanze alimentari.**

Art. 119.

E' vietato vendere ed usare recipienti destinati ad uso di cucina o comunque a venire a contatto con sostanze alimentari che si trovino nelle condizioni previste dall'art. unico del R. D. 23 giugno 1904, n. 369, contengano cioè piombo in proporzione superiore al 10 % od arsenico od altri metalli nocivi. E' pure vietato l'uso e la vendita di recipienti con stagnatura contenente più del 10 % di piombo.

Art. 120.

Per preparare, avvolgere, contenere travasare, misurare, pesare sostanze alimentari e bevande, non si possono usare recipienti, oggetti, carte, ecc. non conformi alle disposizioni dell'art. 118 e sostanze coloranti contenute nell'elenco dei colori nocivi pubblicato con R. D. 30 ottobre 1924, n. 1938, integrante il R. D. 7 gennaio 1923, n. 76.

SEZIONE IV.

**PROFILASSI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE
DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI**DIVISIONE 23^a**Malattie infettive dell'uomo.**

Art. 121.

E' obbligatoria la denuncia delle malattie infettive all'Ufficio Sanitario a termini dell'art. 129 del Regolamento Generale Sanitario 3 feb-

braio 1901, n. 45, dell'art. 123 T. U. 1° agosto 1907 e del D. M. 15 ottobre 1923 ^{e. D. M. 22-5-1933} da parte di ogni medico che ne venga a conoscenza e da parte dei Direttori di opifici, scuole, alberghi, ricoveri, ecc.

Art. 122.

A termini del R. D. 6 dicembre 1928, n. 3318, la levatrice che rileva ad una puerpera una temperatura ascellare superiore ai 38° C. ha l'obbligo di denunciare il caso all'Ufficiale Sanitario e chiamare un medico.

Art. 123.

L'Ufficiale Santario darà le disposizioni che crederà necessarie per l'isolamento del malato di malattia infettiva e di chi fu a contatto con esso, per la disinfezione dei locali e degli effetti d'uso utilizzati e per quant'altro ritenesse utile agli effetti della profilassi. Il medico curante, i membri della famiglia e coloro che assistono il malato dovranno senza eccezione di sorta coadiuvare ed ubbidire l'Ufficiale Sanitario nell'interesse della pubblica igiene.

Art. 124.

E' proibito lavare nei canali o corsi d'acqua la biancheria ed altri effetti venuti a contatto col malato, venderli od alienarli o comunque rimuoverli dall'abitazione senza preventivo permesso scritto dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 125.

Se il caso infettivo si verifica in un albergo o pensione o locale pubblico qualsiasi, si procederà d'ufficio, a spese del conduttore o proprietario, alla disinfezione del locale.

Art. 126.

I locali adibiti a spacci di alimenti o bevande, le scuole, gli asili, gli alberghi, ecc. almeno una volta all'anno saranno disinfettati e ripuliti con latte di calce.

Art. 127.

E' vietato a tutti lo sputare in terra, sia sul suolo pubblico sia nei pubblici locali. In questi ultimi saranno predisposte apposite sputacchiere contenenti calce viva od altra sostanza adatta e saranno apposti ben visibili cartelli portanti il divieto, a tenore del presente articolo.

Art. 128.

La vaccinazione antivaaiolosa gratuita è obbligatoria. Sarà eseguita in due sessioni: la prima nel mese di aprile e la seconda nel mese di ottobre. In ciascuna di queste sessioni saranno vaccinati i bambini nati nel semestre precedente e saranno rivaccinati i fanciulli che nel semestre precedente hanno compiuto l'ottavo anno di età.

Art. 129.

Solamente il medico vaccinatore può consentire che la vaccinazione o la rivaccinazione di un fanciullo sia rimandata ad altra sessione e ciò nei casi previsti dalla scienza e dalla legge. I genitori o chi per essi devono pertanto presentare al medico vaccinatore, nel luogo e tempo previsti dal manifesto che indice la sessione, tutti i fanciulli vaccinandi e rivaccinandi.

Art. 130.

La vaccinazione antitifica ed antiparatifica, da consigliarsi sempre alle persone di famiglia ed assistenza ad un malato di tifo o paratifo, potrà essere resa obbligatoria qualora nel Comune l'endemia presentasse caratteri di particolare gravità.

Art. 131.

La vigilanza sanitaria nelle scuole è esercitata dall'Ufficiale Sanitario il quale potrà allontanare da esse, per il periodo che riterrà necessario, gli alunni che venissero riconosciuti affetti da malattie facilmente diffusibili. Gli alunni così allontanati non potranno essere riammessi senza il regolare permesso scritto dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 132.

Qualora la diffusione di morbi infantili presentasse caratteri di seria gravità, il Podestà, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, potrà ordinare la chiusura delle scuole per il periodo necessario all'allontanamento del pericolo.

DIVISIONE 24^a

Malattie infettive degli animali.

Art. 133.

E' obbligatoria, da parte del Veterinario curante, del proprietario o detentore di un animale, nonchè dei funzionari od agenti comunali la

denuncia al Podestà di qualunque caso di malattia infettiva o sospetta, di aborto o di morte per causa non precisata e sospetta, a termini dell'art. 1 del Regolamento 10 maggio 1914, n. 533.

Art. 134.

Il Veterinario Comunale, darà tutte le disposizioni necessarie ad evitare la diffusione del morbo infettivo e provvederà alle operazioni di disinfezione delle stalle e locali infetti, alla distruzione o sepoltura delle carogne ed a quant'altro sia necessario, a norma delle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 135.

Il Veterinario Comunale, nei casi di malattie infettive del bestiame trasmissibili alla specie umana prenderà i provvedimenti necessari ad evitare pericoli di diffusione all'uomo previa intesa con l'Ufficiale Sanitario.

Art. 136.

Per la profilassi della rabbia, tutti i cani, dovunque ed in qualsiasi tempo si trovino, devono essere muniti di museruola atta ad impedire di mordere. Si richiamano a tal riguardo le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale sulla tassa e detenzione dei cani.

Art. 137.

Per la profilassi contro la rabbia canina si richiamano tutte le disposizioni contenute negli articoli 48, 49, 50, 51, 52 e 53 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con R. D. 14 maggio 1914, n. 535, con avvertenza che il periodo di osservazione cui devono essere sottoposti i cani ed i gatti morsicati è elevato da 4 a 6 mesi.

Ar. 138.

Le persone morsicate da cani rabidi o sospetti di esserlo saranno immediatamente inviate all'Istituto Antirabico per le cure necessarie.

DIVISIONE 25^a

Lotta contro le mosche.

Art. 139.

Le immondizie, le materie putrescibili provenienti dalle case, dai pubblici esercizi ed in genere dagli spacci di vendita al pubblico devono essere tenute fino al momento del loro allontanamento in recipienti metallici coperti.

Sono vietati il gettito delle immondizie e delle materie putrescibili od il loro deposito anche temporaneo nelle pubbliche vie, piazze, nei terreni pubblici e privati, nelle aree interne scoperte dei fabbricati o interposte ad essi e nelle strade sia private che consorziali.

Art. 140.

L'asportazione delle materie di cui ai precedenti articoli sarà curata dall'Amministrazione Comunale che vi provvederà settimanalmente a mezzo di apposito incaricato.

Art. 141.

L'area destinata a deposito dei materiali di cui trattasi nell'art. 141 verrà stabilita dal Podestà, udito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 142.

Le scuderie e le stalle situate nei centri abitati del Comune devono essere mantenute pulite ed avere le finestre munite di reticelle metalliche fitte (maglia di mm.2) e le porte munite di dispositivi atti ad impedire il passaggio delle mosche. (Art. 6 del Decreto del Capo del Governo in data 20 maggio 1928).

Art. 143.

E' vietato ammassare nelle scuderie e nelle stalle il letame. Questo deve essere asportato giornalmente e deposto nelle concimaie, tenendo conto di quanto prescrive l'art. 67.

Art. 144.

Chi vuole tenere a scopo commerciale nei centri abitati del Comune pollame vivo od altri piccoli animali, deve munirsi della licenza del Podestà.

Art. 145.

Gli esercizi pubblici, i locali nei quali si tengono, conservano e preparano sostanze alimentari (cibi e bevande), devono avere le finestre munite di reticelle di cui all'art. 142 e le porte fornite di tende antimosche del tipo a cannelli od analoghe da approvarsi dal Podestà.

Le stoviglie e gli accessori da tavola devono essere tenuti al riparo dalle mosche, i locali pulitissimi, le biancherie sudice in recipienti chiusi. I rifiuti e le spazzature saranno tenuti ed allontanati come prescritto dagli art. 139 e 140.

Art. 146.

Negli spacci di generi alimentari, comprese le macellerie, sia all'ingrosso che al minuto, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli di questo Regolamento, devono osservarsi le seguenti:

1) Qualsiasi sostanza alimentare che si consumi cruda senza previo lavaggio o depellamento, deve essere protetta con campana di vetro, veli, reticelle od altro che ne impediscano il contatto con le mosche.

2) Tali sostanze non potranno essere esposte all'aperto fuori dallo spaccio.

3) I locali tutti, compresi i retrobottega, devono essere tenuti in istato di perfetta pulizia e le spazzature raccolte come all'art. 139.

Art. 147.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche ai venditori ambulanti di generi alimentari.

Art. 148.

Gli stabilimenti per la lavorazione e preparazione di sostanze alimentari (fabbriche di salumi, mattatoi, ecc.), devono avere le aperture esterne protette come all'art. 145, come pure protetti dalle mosche devono conservarsi sia i prodotti della lavorazione sia i rifiuti della stessa i quali devono essere allontanati giornalmente.

Art. 149.

I mezzi di protezione dalle mosche (reticelle, tende, ecc.) e gli altri congegni atti allo scopo dovranno essere approvati dal Podestà, sentito l'Ufficiale Sanitario. Gli istituti di educazione, gli asili e le scuole dovranno essere forniti di un esemplare del cartello di propaganda per la lotta contro le mosche pubblicato dal Provveditorato generale dello Stato.

SEZIONE V.

POLIZIA MORTUARIA

DIVISIONE 26^a

Cimiteri Comunali.

Art. 150.

I Cimiteri Comunali sono posti sotto la sorveglianza dell'Ufficiale Sanitario al quale spetta di fare osservare tutte le disposizioni di legge ed

i regolamenti in materia ed al quale devono essere sottoposte per il visto tutte le pratiche riguardanti la polizia mortuaria.

Art. 151.

I Cimiteri devono avere almeno un custode responsabile della loro buona tenuta.

Art. 152.

In osservanza agli art. 13 e 16 del Regolamento Generale approvato con R. D. 25 luglio 1892, n. 448, il Comune deve avere un deposito o camera d'osservazione per ricoverare i cadaveri di persone morte in luoghi in cui sia pericoloso tenerli per il periodo di osservazione, quelli di persone morte sulla pubblica via od ignote, per il riconoscimento.

DIVISIONE 27^a

Denuncia e riconoscimento dei decessi.

Art. 153.

I capifamiglia devono denunciare allo Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi nella famiglia entro le 24 ore dal decesso.

Art. 154.

Il decesso deve essere constatato, per incarico del Comune, dal Medico Comunale, dietro certificato del quale viene rilasciato il permesso di seppellimento.

DIVISIONE 28^a

Osservazione dei cadaveri - Deposizione nei feretri.

Art. 155.

Nessun cadavere può essere sottoposto ad autopsia o ad imbalsamazione, nè può essere inumato o tumulato prima che siano trascorse 24 ore dal decesso.

In caso di morte improvvisa o in cui si abbiano dubbi di morte apparente sulla parola del medico Visitatore può essere autorizzata una più lunga durata di osservazione che di regola non oltrepassa le 24 ore.

Art. 156. In caso di precoce decomposizione, il Podestà, su parere dell'Ufficiale Sanitario, potrà ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 157.

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere mantenuto in condizioni tali da non impedire eventuali manifestazioni di vita. Non sarà rimosso o vestito prima della visita di controllo del Medico Comunale.

Art. 158.

Trascorso il periodo di cui all'art. 155, il cadavere verrà deposto nel feretro, convenientemente vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 159.

Ogni feretro non potrà mai contenere più di un cadavere. Soltanto madre e neonato, morti entrambi all'atto del parto, potranno essere rinchiusi nello stesso feretro. Ogni cadavere deve essere sepolto o tumulato in feretro chiuso.

Art. 160.

I feretri che verranno inumati dovranno essere costruiti con legno dolce (abete o pioppo) ed avere le pareti dello spessore massimo di centimetri 2. I feretri che saranno tumulati, avranno pareti di 4 centimetri di spessore ed il cadavere verrà rinchiuso prima in cassa metallica saldata a fuoco ed a chiusura ermetica.

DIVISIONE 29^a

Trasporto dei cadaveri - Loro consegna ai Cimiteri.

Art. 161.

Il trasporto dei cadaveri al Cimitero è fatto a cura della famiglia. Trattandosi di persone povere, provvederà il Comune nella forma più semplice.

Art. 162.

Il trasporto dei cadaveri dall'abitazione al Cimitero, sarà sempre fatto a feretro chiuso completamente, qualunque sia l'età del defunto. *perché sia trascorso il presente periodo di osservazione.*

Art. 163.

Il feretro, accompagnato dal permesso di seppellimento, verrà preso in consegna dal custode che ne curerà il seppellimento.

DIVISIONE 30^a

Sepoltura dei cadaveri - Sistemi di sepoltura.

Art. 164.

La sepoltura dei cadaveri verrà registrata dal custode in apposito registro in doppio esemplare il cui numero d'ordine sarà, insieme col numero dell'anno, riportato su apposito cippo da applicarsi sulla testata della fossa.

Art. 165.

I cadaveri possono essere inumati (in piena terra, in fossa a sterro) o tumulati (in conveniente loculo di opera muraria di proprietà della famiglia).

Vengono inumati nel campo comune tutti coloro che non hanno predisposta alcuna sepoltura privata.

DIVISIONE 31^a

Fosse e loro ornamentazione.

Art. 166.

La profondità delle fosse per inumazione deve essere almeno di metri 2, la sua superficie per adulti sarà di metri 1,80 per 0,80, e per ragazzi sotto i 7 anni di metri 1,50 per 0,50. *La distanza fra fossa e fossa deve essere di cm 60 per ogni lato per adulti e di cm 50 per i ragazzi al di sotto dei 7 anni.*

Art. 167.

E' consentita l'apposizione di lapidi o croci di materiale resistente, con iscrizioni che dovranno però essere approvate preventivamente dalla Commissione Comunale di cui all'art. 4 del Regolamento Comunale di Edilizia.

Art. 168.

Sulle fosse è vietato innalzare monumenti, opere murarie e specialmente disporre lapidi in piano ed a livello del suolo. Sarà permessa solamente la formazione di un'aiuola costrutta in sola terra che potrà essere cintata nei limiti assegnati alla fossa stessa e che potrà essere ricoperta di sola ghiaia sottile da giardino.

Art. 169.

I basamenti delle croci o lapidi di cui all'art. 168 avranno lo spessore massimo seguente:

Croci: m. 0,15 Lapidi: m. 0,20

La loro larghezza non deve superare per le croci: m. 0,25, e per le lapidi: m. 0,60. L'altezza delle lapidi e delle croci non potrà superare m. 1,50.

Art. 170.

Per le sepolture nei tumuli privati e di famiglia è necessario munirsi del permesso di apertura del tumulo che verrà rilasciato verso pagamento di una tassa speciale di lire 50. La stessa tassa dovrà essere pagata per l'apertura di qualunque tumulo per riparazioni, traslochi di feretri, ecc.

DIVISIONE 32^aEsumazioni ordinarie e straordinarie.

Art. 171.

Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie. Le esumazioni ordinarie vengono fatte d'ufficio, trascorso un decennio da che il feretro fu inumato ed hanno lo scopo di liberare il terreno per far posto a nuove inumazioni. Le ossa raccolte verranno poste nell'ossario comune. I resti del feretro e quant'altro verranno inceneriti nello stesso recinto del Cimitero. Le lapidi e croci esistenti saranno ritirate dal custode con riserva di valersene in restauri o costruzioni del Cimitero.

Le esumazioni straordinarie possono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria od autorizzate dal Podestà ed hanno luogo in qualunque tempo. Esse saranno eseguite secondo le norme che l'Ufficiale Sanitario detterà caso per caso.

Art. 172.

Alle esumazioni straordinarie devono assistere un delegato dello Stato Civile od il custode del Cimitero e due testimoni. Dell'operazione compiuta verrà redatto apposito processo verbale in duplice copia delle quali una verrà trasmessa all'Ufficio di Stato Civile e l'altra verrà conservata dal custode.

Alle esumazioni straordinarie assisterà inoltre l'Ufficiale Sanitario per dettare eventualmente le norme di cui all'articolo precedente.

Art. 173.

I feretri inumati da meno di dieci anni o tumulati da meno di 50 non potranno essere aperti se non per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 174.

L'esumazione di un cadavere morto per vaiolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite e colera non potrà essere eseguita che dopo trascorsi tre anni ed udito il Consiglio Provinciale di Sanità.

Art. 175.

Non è permessa l'esumazione straordinaria, che non sia ordinata dall'Autorità Giudiziaria, nei mesi da maggio a settembre compresi.

DIVISIONE 33^a**Ossari.**

Art. 176.

Le ossa provenienti dalle esumazioni ordinarie saranno deposte nell'ossario comune secondo il disposto dagli articoli 132 e 133 del Regolamento di Polizia Mortuaria 1892.

DIVISIONE 34^a**Orario dei Cimiteri - Tariffe.**

Art. 177.

Il Podestà fissa i prezzi della cessione delle sepolture ai privati in uso perpetuo o temporaneo. Fissa pure l'orario di apertura dei Cimiteri e tutto quanto è necessario all'esecuzione delle disposizioni di Polizia Mortuaria vigenti in quanto non siano contemplate dal presente Regolamento.

SEZIONE VI.
DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

DIVISIONE 35^a

Contravvenzioni e penalità.

Art. 178.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente Regolamento. Sono del pari considerate senza valore e quindi inapplicabili le consuetudini locali che in tutto od in parte con esso contrastino.

Art. 179.

Per tutti i casi non contemplati dal presente Regolamento, avranno valore le disposizioni relative contenute nelle Leggi e nei Regolamenti in vigore in materia d'igiene.

Art. 180.

Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite a mezzo dell'Autorità Giudiziaria competente in conformità delle Leggi vigenti e dei relativi Regolamenti, salvo sempre le maggiori pene sancite dal Codice Penale per i reati da esso previsti.

Per l'accertamento delle contravvenzioni, per le conciliazioni e per il procedimento relativo si osservano le norme di cui agli art. ~~227 e 228~~ ^{106 e} della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico ~~4 febbraio 1915, numero 148 e successive modificazioni.~~ ^{3-3-1936. # 383}

seguenti

INDICE ANALITICO

A

Abitabilità delle case	Art. 68, 70
Abitato rurale (igiene dell'—)	» 46 e segg.
Abitato urbano (igiene dell'—)	» 17 e segg.
Aborto epizootico (denuncia dell'—)	» 11
Acquai	» 50
Acque di rifiuto	» 56
Acque immonde	» 61
Acque meteoriche	» 20, 47
Acque potabili	» 52, 57, 58, 59, 60
Acque sotterranee	» 55
Acque stagnanti	» 55
Acque superficiali	» 56
Alberghi	» 29
Alimenti e bevande (igiene degli —)	» 72 e segg.
Alimenti e bevande (spacci di —)	» 72, 73, 117
Alimenti in scatola	» 112
Altezza delle case	» 19
Ampiezza dei locali d'abitazione	» 28, 48
Ampiezza dei locali d'albergo	» 29
Animali da cortile ed allevamento	» 21
Animali da cortile ed allevamento (commercio)	» 146
Animali da macello	» 78
Animali lattiferi	» 88
Animali rabidi	» 138
Animali sospetti di rabbia	» 139
Apertura tumuli	» 172
Assistenza sanitaria	» 14, 15

B

Bassa macelleria	Art. 80
Battitura panni e tappeti	» 22
Bevande alcoliche	» 117

C

Cadaveri : consegna ai Cimiteri	Art. 163
deposizione nei feretri	» 158
esumazione	» 171
inumazione	» 155, 165
osservazione	» 155, 156, 157
tumulazione	» 165

Camera d'osservazione dei cadaveri	Art. 152
Cani : museruola	» 136
Carni : conservate	» 84, 112
macellate	» 82
insaccate	» 84
locali per la lavorazione delle —	» 78
locali per la macellazione delle —	» 78
Certificati di decesso	» 154
Cimiteri comunali	» 150, 151, 177
consegna dei cadaveri ai —	» 163
vigilanza sui —	» 150
Classi di macellazione	» 80
Colori nocivi	» 120
Commissione igienico-edilizia	» 17, 18, 46, 47
Concimaie	» 54, 143
Contravvenzioni	» 180
Corsi d'acqua	» 55, 56
Cortili delle case	» 19
Costruzione edifici urbani	» 17
Costruzione edifici rurali	» 46, 47
Croci nei cimiteri	» 167, 169

D

Denuncia dei decessi	Art. 153
Denuncia delle malattie infettive dell'uomo	» 121
Denuncia delle malattie infettive degli animali	» 133
Deposizione dei cadaveri nei feretri	» 158, 159
Disinfezione	» 123, 125, 126
Disinfezione scuole, alberghi, ecc.	» 126
Dolciumi	» 114

E

Elenco dei poveri	Art. 14
Erbaggi guasti	» 109
lavatura degli erbaggi	» 110
Esercizi pubblici : requisiti igienici	» 72, 73
divieto di servizio di persone affette da ma- lattie infettive e contagiose negli —	» 76
vigilanza igienica sugli —	» 71
Esumazioni ordinarie	» 171
Esumazioni straordinarie	» 171, 172, 175
Esumazioni di cadaveri di persone morte per ma- lattie infettive	» 174

F

Farine	Art. 1103
Febbre puerperale (denuncia)	» 122
Feretri	» 158, 159, 160
Finestre	» 26, 29, 45, 48
Fondazioni	» 23
Fosse del Cimitero	» 166
Frutta	» 109
Funghi	» 111

G

Gatti	Art. 21
Ghiaccio	» 118
Glucosio	» 113
Grassi alimentari e vegetali	» 102
Greggi (transito e sosta)	» 12

I

Immondizie	Art. 43, 44
tenuta, gettito, deposito delle —	» 139
asportazione delle —	» 140
deposito delle —	» 141
Inabilità delle case	» 49, 70
Intercapedini	» 19
Inumazioni	» 155
Isolamento malati di malattie infettive	» 123

L

Lapidi nel Cimitero	Art. 167, 169
Latrine	» 29, 33, 34, 35, 50
Latte : animali lattiferi	» 88
composizione del —	» 90
locali di deposito e vendita	» 87, 96, 99
mungitura del —	» 91, 99
raccolta del — (centri di raccolta)	» 89, 92, 99
refrigerazione del —	» 92
trasporto del —	» 94, 95
vigilanza igienica sul —	» 86, 87, 88, 89, 96
Latticini	» 100
Lavatura indumenti e biancherie	» 57, 124
Legumi	» 109
Letamai	» 54

Letame	Art. 54, 143
trasporto	» 67
Levatrice	» 13, 122
Lotta contro le mosche	» 139 e segg.

M

Macellazione (classi di —)	Art. 80, 81
permesso di —	» 78, 82
privata	» 78
Malattie infettive dell'uomo	» 121 e segg.
(denuncia)	» 121
(isolamento)	» 123
Malattie infettive degli animali	» 133 e segg.
(denuncia)	» 133
Materiali di demolizione	» 21, 31
Materie coloranti nocive	» 120
Medicinali ai poveri	» 15
Medico condotto	» 13
Miele	» 113
Mungitura del latte	» 91, 99

O

Occorrenze corporali	Art. 44
Oggetti d'uso di cucina	» 119
Olii (vedi grassi vegetali)	» —
Ortaglie (inaffiatura e concimazione)	» 65
Ossario comune	» 176
Osservazione dei cadaveri	» 155, 156, 157

P

Pane	Art. 104, 105, 106, 107, 108
Panifici (locali, persone in servizio e vendita del pane)	» 104, 105
Paste alimentari	» 108
Pavimenti	» 24
Penalità	» 180
Permessi di abitabilità	» 68
Permessi di costruzione	» 17, 46
Permessi di ricostruzione	» 17, 46
Personale sanitario	» 13 e segg.
Pesce	» 85
Piani delle case	» 25

Pozzi d'acqua potabile	Art. 57, 58, 59
Pozzi neri	» 51, 61, 62
allontanamento materiali dei —	» 64
costruzione	» 62
vuotatura	» 63

R

Rabbia (profilassi)	Art. 136, 137
Recipienti per il latte	» 93, 94
Recipienti per uso di cucina	» 119
Reticelle antimosche	» 142, 146, 149
Rifiuti domestici	» 61 e segg.

S

Sciropi	Art. 114
Scuderie e stalle nei centri abitati	» 36, 37, 38, 39, 40, 41
Scuole (vigilanza sanitaria sulle —)	» 5, 71
(chiusura per ragioni sanitarie)	» 132
Sepulture private	» 165, 170
ad inumazione	» 165
a tumulazione	» 165
Sequestro animali infetti	» 11
alimenti guasti o nocivi	» 75
Servizi municipali d'igiene	» 4
Soppalchi	» 25
Sotterranei per abitazione	» 27
Sputare (divieto)	» 127
Stalle	» 36, 37, 38, 39, 40, 41
di nuova costruzione	» 38, 39
cubatura	» 38
distanza dalle case	» 53
distanza dall'acqua potabile	» 39
pulizia	» 41
tinteggiatura	» 37
Suolo pubblico nell'abitato urbano (igiene)	» 42 e segg.
Suolo pubblico fuori dell'abitato urbano (igiene)	» 55

T

Tende antimosche	Art. 145, 149
Trasporto: di cadaveri	» 161, 162
del latte	» 95
del letame ed immondizie	» 67
del pane	» 107
Tumulazione dei cadaveri	» 155, 165, 170

U

Ufficiale Sanitario	Art. 3 e segg.
Ufficio Sanitario	» 1, 2
Uova	» 101

V

Vaccherie	Art. vedi « latte »
Vaccinazione antivaaiolosa	» 128, 129
Vaccinazione antitifica	» 89, 130
Vigilanza sanitaria : sulle costruzioni	» 18
sui Cimiteri	» 150
sulle scuole	» 131, 132
Vigilanza veterinaria	» 8 e segg.
Vino	» 115, 116
Vinello	» 115
Visita veterinaria per la macellazione	» 78, 79
Vuotatura pozzi neri	» 63

Z

Zucchero	Art. 113
--------------------	----------

